

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per lo svolgimento di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I sostituti d'imposta devono indicare obbligatoriamente i dati richiesti nella comunicazione per permettere all'Agenzia delle Entrate di rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni mod. 730 al fine dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni previste dalla normativa vigente. I dati personali sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica così come indicati nella comunicazione.

Modalità del trattamento

Il modello, contenente la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nella comunicazione:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

L'articolo 16 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal Decreto 7 maggio 2007, n. 63, stabilisce al comma 1, lettera a), che i centri di assistenza fiscale (CAF) devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni mod. 730-4. Il successivo comma 4-bis, lettera b) prevede che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, i dati comunicati dai CAF.

I sostituti d'imposta possono richiedere all'Agenzia delle Entrate che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. La scelta dell'intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via telematica entro il 31 marzo dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF e ha valore sino alla revoca.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008 ha previsto che per una graduale attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 16 del predetto decreto n. 164/1999, nell'anno 2008, fossero interessati al flusso telematico esclusivamente i sostituti con domicilio fiscale nelle province ivi indicate.

Nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il presente modello sono stabilite le modalità della graduale attuazione del flusso telematico dei modelli 730-4 per l'assistenza fiscale da prestarsi nell'anno 2009 a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, nonché le province interessate.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" deve essere presentato dai sostituti d'imposta con domicilio fiscale nelle province individuate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia che approva il presente modello, indicate nella seguente tabella.

Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.

Il presente modello deve essere presentato anche dai sostituti che nell'anno 2008 hanno ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate e non hanno variato il domicilio fiscale.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

I sostituti d'imposta devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario, **entro il 31 marzo** dell'anno d'invio dei risultati contabili da parte dei CAF. Nella comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod. 730-4.

Il presente modello di comunicazione deve essere utilizzato anche nel caso di variazioni dei dati precedentemente comunicati; ogni comunicazione trasmessa annulla la precedente pertanto il sostituto deve indicare in ogni comunicazione trasmessa tutti i dati richiesti e non solo quelli relativi alla variazione effettuata.

Tale comunicazione, se trasmessa entro il 31 marzo ha effetto per lo stesso anno. Le comunicazioni trasmesse oltre il 31 marzo hanno effetto per l'assistenza fiscale dell'anno successivo.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati relativi al sostituto d'imposta e i codici delle sedi telematiche presso le quali l'Agenzia delle Entrate provvederà a rendere disponibili i dati relativi ai risultati contabili dei modelli 730-4 pervenuti dai centri di assistenza fiscale (CAF).

Dati sostituto d'imposta

Nel presente riquadro indicare il codice fiscale e la sigla della provincia del domicilio fiscale. La provincia deve essere compresa esclusivamente tra quelle indicate nella tabella sopra riportata. Il numero di cellulare o, in alternativa, l'indirizzo di posta elettronica permetteranno all'Agenzia delle Entrate di poter rapidamente comunicare al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

QUADRO A

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso la propria utenza telematica.

Il quadro A è diviso in due sezioni:

Sezione I

Questa sezione è riservata agli utenti abilitati al Servizio Fisconline.

Il sostituto barrando la casella di questa sezione richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF, siano resi disponibili alla propria utenza telematica Fisconline.

Sezione II

Questa sezione è riservata agli utenti abilitati al Servizio Entratel.

Il sostituto barrando la casella di questa sezione richiede che i dati relativi ai mod. 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF, siano resi disponibili alla propria utenza telematica Entratel.

Se il sostituto non ha più sedi operative o non ha autonome gestioni del personale dipendente, deve essere indicato convenzionalmente come codice sede operativa il valore "000" nella colonna 1 e nella colonna 2 il codice sede Entratel.

Il sostituto che, invece, per proprie esigenze organizzative ha più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4, deve compilare per ogni sede operativa un distinto rigo. In particolare deve indicare in ciascun rigo:

- nella **colonna 1**: il codice della sede operativa utilizzando i medesimi codici che utilizza in sede del rilascio ai dipendenti delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente (CUD). Si ricorda che tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, può assumere esclusivamente valori numerici da "001" a "999"; pertanto il codice convenzionale "000" può essere indicato esclusivamente se risulta compilato un solo rigo di questa sezione e non è compilato il quadro B;
- nella **colonna 2**: il corrispondente codice sede Entratel.

Il sostituto con più sedi operative può richiedere per una o più delle proprie sedi, **i cui codici non siano già stati indicati nella colonna 1 di questa sezione del presente quadro**, che i mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario abilitato prescelto compilando anche il successivo quadro B.

Qualora il numero di righe a disposizione non risulti sufficiente all'indicazione delle sedi operative del sostituto occorre utilizzare un ulteriore modulo. In questo caso i moduli devono essere numerati progressivamente utilizzando la casella posta nel modello in altro a destra. Si evidenzia che in tutti i moduli successivi al primo deve essere ripetuto il codice fiscale del sostituto d'imposta.

QUADRO B

Questo quadro deve essere compilato dai sostituti d'imposta per richiedere che i dati dei mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'utenza telematica di un intermediario abilitato.

Barrando la casella posta in questo quadro il sostituto richiede che i dati dei mod. 730-4 dei propri dipendenti, comunicati dai CAF, siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico Entratel dell'intermediario abilitato prescelto.

Se il sostituto non ha più sedi operative o non ha autonome gestioni del personale dipendente deve essere indicato nella **colonna 1** convenzionalmente come codice sede operativa il valore "000".

Il sostituto che, invece, per proprie esigenze organizzative ha più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4, deve compilare per ogni sede operativa un distinto rigo. In particolare deve indicare nella **colonna 1** di ciascun rigo il codice della sede operativa utilizzando i medesimi codici che utilizza in sede del rilascio ai dipendenti delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente (CUD). Si ricorda che tale codice, autonomamente determinato dal sostituto, può assumere esclusivamente valori numerici da "001" a "999"; pertanto il codice convenzionale "000" può essere indicato esclusivamente se risulta compilato un solo rigo di questo quadro e non è compilato il quadro A.

Nella **colonna 2** deve essere indicato il codice fiscale dell'intermediario incaricato alla ricezione dei mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e, nella **colonna 3** il corrispondente codice sede Entratel dell'intermediario. La **colonna 4** va utilizzata per indicare il numero di cellulare dell'intermediario e la **colonna 5** l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario.

L'indicazione del recapito telefonico o di posta elettronica dell'intermediario permetterà all'Agenzia delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la procedura del flusso telematico dei modelli 730-4.

Qualora il numero di righe a disposizione non risulti sufficiente all'indicazione delle sedi operative del sostituto occorre utilizzare un ulteriore modulo. In questo caso i moduli devono essere numerati progressivamente utilizzando la casella posta nel modello in altro a destra. Si evidenzia che in tutti i moduli successivi al primo deve essere ripetuto il codice fiscale del sostituto d'imposta.

Revoca della comunicazione

Barrando la casella posta in questa sezione il sostituto d'imposta richiede la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. La revoca può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta.

Nel campo "Data cessazione attività" la data va indicata nella forma "gg/mm/aaaa".

La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento.

Firma della comunicazione

Questo riquadro è riservato alla firma della comunicazione da parte del sostituto d'imposta.

Impegno alla presentazione telematica

Questo riquadro è riservato all'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Devono essere indicati: il codice fiscale e la firma dell'intermediario che trasmette la comunicazione. Nel riquadro che precede la firma, la data deve essere indicata nella forma "gg/mm/aaaa".

L'intermediario abilitato che assume l'impegno alla trasmissione telematica della presente comunicazione deve conservare la copia cartacea della comunicazione sottoscritta dal sostituto d'imposta corredata della delega dell'incarico conferitogli dal sostituto stesso.